

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

FEDERICO II

Via Pansini n.5

IV LOTTO

CIG 6248180140

RESPONSABILITA' CIVILE

VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

CONTRAENTE	L' AOU FEDERICO II che contrae questa assicurazione per conto proprio e per conto delle altre persone assicurate.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto: <ul style="list-style-type: none">• La Contraente stessa nonchè• il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, i Componenti del Collegio Sindacale, anche in qualità di Organi dell'AOU FEDERICO II, i Componenti dell'Organo di Indirizzo;• i Componenti del Comitato Etico;• tutti i dirigenti, i funzionari e i dipendenti della Contraente e tutti i soggetti non dipendenti che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività della Contraente quali indicate in questa polizza.
ASSICURATORI	La/e Compagnia assicuratrice nonchè le coassicuratrici
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO	La somma dovuta agli Assicuratori;
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
SINISTRO RCT	La richiesta di risarcimento in forma scritta fatta nei confronti dell'Assicurato per la prima volta durante il periodo di durata dell'assicurazione e regolarmente denunciata dall'Assicurato agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione alle responsabilità per le quali è prestata questa assicurazione.
SINISTRO RCO	La richiesta di regresso formulata all'Assicurato dall'INAIL o da altri Istituti di Legge a seguito di danni sofferti da dipendenti in conseguenza di infortunio su lavoro nonchè la richiesta di danno differenziale inoltrata all'Assicurato direttamente dal dipendente danneggiato o dagli aventi diritto in conseguenza della medesima fattispecie di danno e dall'assicurato denunciata agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di durata dell'assicurazione.
FRANCHIGIA PER SINISTRO	L'importo che, per ogni sinistro, viene detratto dall'ammontare liquidabile a termini di polizza per il risarcimento di danni e che rimane a carico del Contraente. Gli Assicuratori rispondono pertanto solo di quella parte di tale importo, che supera detta franchigia.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO	Per richiesta di risarcimento si intende, quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene portata per iscritto a conoscenza dell'Ufficio competente: <ul style="list-style-type: none">• La comunicazione in forma scritta con la quale il terzo attribuisce all'Assicurato(Contraente) la responsabilità per danni o perdite;• Qualsiasi citazione in giudizio o chiamata in causa o altra comunicazione scritta con la quale il terzo avanza formale

richiesta di essere risarcito di danni o perdite.

- La formale notifica dell'avvio dell'inchiesta o del compimento di atti istruttori da parte delle Autorità competenti, Civili o Penali, anche nella fase delle indagini preliminari in relazione ai danni per i quali è prestata l'Assicurazione.
- La comunicazione con ogni mezzo idoneo ai sensi dell'art. 8 primo comma del D. Lgs. 4 Marzo 2010 n° 28 della domanda di mediazione .

RISARCIMENTO
DANNO

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.

Il pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, sofferto dal terzo a seguito di morte o lesioni alla persona, di distruzione, danneggiamento o perdita di cose.

COSE
SERIE DI
SINISTRI

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

Tutti i sinistri originanti dallo stesso evento o da imo stesso atto illecito o errore od omissione, oppure da più atti, errori od omissioni che abbiano una causa comune saranno considerati come un unico sinistro risarcibile fino alla concorrenza del massimale previsto per ciascun sinistro. Di conseguenza, le Parti concordano che, ai fini del presente contratto, il termine "sinistro" ricomprende anche le serie di sinistri come qui definite.

RETRIBUZIONE
ANNUA LORDA

Ai fini del conteggio del premio quanto, al netto delle ritenute previdenziali. Il personale obbligatoriamente assicurato presso l'INAIL e quello c.d. non INAIL effettivamente riceve a compenso delle proprie prestazioni, nonché i compensi e gli emolumenti corrisposti ai lavoratori "interinali" e compresi i compensi corrisposti al personale dipendente a fronte dell'esercizio di attività libero professionale "Intramuraria".

CONCILIAZIONE

La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 04/03/2010 n° 28).

MEDIAZIONE

L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D. Lgs. 04/03/2010 no 28).

ATTIVITÀ'

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di Legge alla Contraente in relazione allo svolgimento della sua attività istituzionale, di qualunque fonte, e comunque di fatto svolta, comprese tutte le attività e i servizi che in futuro possano essere espletati, anche in forma di consorzi o società miste, anche quelli di carattere amministrativo, solidale, culturale e assistenziale.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono compresi in garanzia l'esercizio di ospedali, comprese le sedi distaccate, di centri per il recupero e l'inserimento lavorativo di soggetti con handicap, anche mentali e tossicodipendenti, centri di educazione psicomotoria, distretti socio-sanitari. attività prestate in regime di assistenza domiciliare, ecc.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

Art.1 ALTRE ASSICURAZIONI

Se un sinistro è coperto anche da altra assicurazione stipulata dalla stessa Contraente, l'assicurazione prestata con questa polizza opererà "a secondo rischio", vale a dire dopo che il massimale o i massimali previsti dall'altra assicurazione si sono esauriti, fermi in ogni caso i limiti di risarcimento stabiliti in questa polizza e applicabili al caso.

Nel caso in cui vi siano altre assicurazioni per il medesimo rischio, anche precedentemente stipulate con con altro assicuratore individuale o collettivo, dal singolo medico o sanitaria o da altro Assicurato diverso dalla Contraente, e queste siano operanti "a secondo rischio", si applicheranno in ogni caso i criteri dell'art. 1910 c.c. e questa assicurazione contribuirà al risarcimento nella dovuta proporzione, fermi in ogni caso i limiti di risarcimento stabiliti in questa polizza e applicabili al caso, operando anche questa assicurazione, nel caso di specie, "a secondo rischio".

L'obbligo di comunicare agli Assicuratori la coesistenza di altra assicurazione sussiste soltanto in caso di sinistro. In entrambi i casi sopra previsti, la Contraente o l'Assicurato sono tenuti a denunciare il sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c. c. terzo comma.

Art. 2- DURATA DELL'ASSICURAZIONE E RECESSO PER SINISTRO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00 del e scadrà alle ore del senza tacito rinnovo.

Il contraente si riserva, dietro indicazione della SO.RE.SA. Spa, la possibilità di richiedere la ripetizione del servizio alle medesime condizioni economiche e normative per un periodo massimo di dodici mesi inoltrando la relativa comunicazione scritta agli Assicuratori entro tre mesi antecedenti la scadenza naturale del contratto. Gli Assicuratori si impegnano a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 giorni. Gli Assicuratori valuteranno, altresì, sulla base dell'andamento tecnico del contratto la possibilità di concessione di prosecuzione contrattuale per un periodo superiore ai 120 giorni nell'eventualità in cui l'Ente non possa esperire nuova procedura di gara per disposizioni regionali ovvero non abbia completato la procedura di gara in corso ; tale proroga sarà concessa a condizioni normative ed economiche da concordare tra le Parti.

Sino al 30° giorno dalla definizione di un sinistro gli Assicuratori e il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata. Nel caso il recesso fosse intimato dagli Assicuratori, la relativa comunicazione dovrà contenere la specifica indicazione del sinistro in base al quale gli Assicuratori hanno scelto di avvalersi della presente facoltà.

In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori, questi ultimi, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso dovranno rimborsare la parte di premio relativa al periodo di rischio non

corso; in caso di recesso esercitato dal Contraente/ Assicurato, quest'ultimo non sarà tenuto a pagare nulla oltre al premio dovuto per l'annualità in corso oltre all'eventuale regolazione attiva.

Art 3- PAGAMENTO DEL PREMIO

Fermo restando che il premio viene versato in rate semestrali scadenti rispettivamente al _____, a parziale deroga dell'art. 1901C.C. il Contraente/ Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni alla data di decorrenza della polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 30 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma. Se il Contraente/ Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 gli Assicuratori danno atto che:

l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto

Art. 4- REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio anticipato, comunque acquisito dagli Assicuratori, e convenuto in base ad elementi di rischio variabili, e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto agli Assicuratori i dati necessari per la regolazione del premio e le retribuzioni complessivamente erogate-così come definite nel periodo di riferimento. Si conviene che, ai fini della regolazione annuale del premio, non verrà considerato nell'ammontare complessivo delle retribuzioni quanto derivante da incrementi retributivi dipendenti da rinnovo di contratti di lavoro.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, gli Assicuratori devono fissare un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta al Contraente a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della stessa.

Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, gli Assicuratori, fermo il loro diritto di agire giudizialmente, non sono obbligati per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. Gli Assicuratori hanno il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria."

Art. 5 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 6- VARIAZIONI DEL CONTRA'ITO

Qualunque variazione di questo contratto deve risultare da atto sottoscritto dalla Contraente e dagli Assicuratori.

Art. 7- ESTENSIONE TERRITORIALE

La validità dell'assicurazione e estesa al mondo intero, esclusi USA e Canada.

Relativamente ad USA e Canada, La garanzia è operante durante i viaggi a scopo scientifico o di apprendimento, restando comunque esclusi eventuali interventi professionali diretti sia diagnostici che terapeutici.

Art. 8- INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente /Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 9- OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, la Contraente deve dare avviso scritto agli Assicuratori a cui è assegnata la polizza tempestivamente ed in ogni caso entro 30 giorni lavorativi da quando il Contraente ne ha avuto conoscenza.

La Contraente deve fornire in tempo utile all'Ufficio Gestione Sinistri incaricato dagli Assicuratori le informazioni, i documenti e le prove che possano venirle richieste.

Gli Assicuratori si obbligano a dare comunicazione scritta alla Contraente, con cadenza annuale, delle definizioni in sede giudiziale ed extragiudiziale dei sinistri denunciati, indicando per ciascun sinistro la data, il nome del danneggiato e l'importo liquidato; per i sinistri in corso di definizione forniranno, separatamente, gli importi posti a riserva e lo stato della pratica.

Art. 10- DIRITTO DI SURROGAZIONE E RINUNCIA ALLA RIVALSA

Gli Assicuratori rinunciano al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti della Contraente/ Assicurata, delle persone delle quali la Contraente si avvale nella svolgimento della sua attività, dei comuni di appartenenza, degli Enti e delle Aziende da questa costituiti e dei loro dipendenti salvo il caso in cui il danno sia causato dal personale dipendente della Contraente e sia dovuto a dolo o colpa grave, o dal personale non dipendente della Contraente e sia dovuto a dolo.

Gli Assicuratori rinunciano al predetto diritto di surrogazione, salvo il caso di dolo e sempre che la Contraente stessa non eserciti la rivalsa, nei confronti dei soggetti di seguito elencati:

- i componenti del Comitato Etico, per le attività svolte in questa loro qualità;
- associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le attività indicate in questa polizza;
- soggetti disabili o handicappati, inseriti temporaneamente nella struttura per finalità di recupero;

- persone assistite nell'ambito dei programmi di inserimento educativo, socializzante, riabilitativo, terapeutico;
- minori in affidamento o comunque posti dalla Magistratura competente sotto la tutela o la sorveglianza dell'Assicurato.

Art. 11- GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico degli Assicuratori, fino a concorrenza di un importo pari al quarto del limite o sottolimito di indennizzo stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la richiesta di risarcimento. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite o sottolimito, le spese vengono ripartite fra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse (art. 1917 c. c., terzo comma). Qualora l'interesse degli Assicuratori alla gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico degli stessi fino all'esaurimento del giudizio nel grado in cui esso si trova.

Si conviene che la Contraente e la Società individueranno preliminarmente e di comune accordo, un elenco di legali per i procedimenti penali e civili, con esperienza nel settore sanitario, fra i quali la Società potrà scegliere il legale di fiducia da designare.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essi designati.

In nessun caso saranno applicabili franchigie e scoperti per i costi relativi alla difesa dell'Assicurato.

Art.12- FRANCHIGIA E PROCEDURA GESTIONE SINISTRI

Le garanzie, vengono prestate con applicazione di una franchigia Aggregata annua di Euro 1.200.000,00.

Procedura Gestione Sinistri

Il Contraente e gli Assicuratori individueranno di comune accordo un elenco di professionisti per tutte le esigenze di gestione dei danni per i quali occorrono specifiche competenze

professionali tecnico, legali e medico legali.

Resta inteso che in caso di sinistro l'Azienda Assicurata dovrà dare avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni

di calendario da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'Art. 1913 del Codice Civile. Agli effetti dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), l'Azienda Assicurata ha l'obbligo di avviso entro i termini di cui sopra solo se, o quando, il danneggiato ha avanzato esplicita richiesta di risarcimento, in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio legale e/ o di un Terzo avente titolo a rappresentarlo o vi sia attivazione dell'Autorità Giudiziaria.

Agli effetti dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RC.O.) la Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di avvisare, entro i termini di cui sopra, soltanto per i sinistri per i quali:

-ha luogo l'inchiesta giudiziaria/ amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale;

-ha ricevuto avviso di apertura di un procedimento penale

-ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'INAIL e/ o dell'INPS;

- ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o i suoi Legali e/ o i suoi aventi diritto.

Comitato Valutazione Sinistri

L'Azienda, in una ottica di efficace gestione dei sinistri intende costituire il Comitato Valutazione Sinistri, organismo interno che rivestirà l'importante ruolo di confronto tecnico tra le parti, mantenendo comunque salva l'autonomia di valutazione e decisionale del Servizio di Liquidazione degli Assicuratori. Gli Assicuratori, per quanta attiene i sinistri superiori all'importo stabilito quale franchigia aggregata, in un ottica di reciproca collaborazione, si impegnano a partecipare attivamente al Comitato di Valutazione Sinistri (CVS).

Gli Assicuratori si impegnano, e sempre in relazione ai sinistri superiori all'importo stabilito quale franchigia aggregata annua, a garantire la propria presenza a riunioni periodiche del CVS anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto, al fine di garantire una continuità al lavoro effettuato dal Comitato anche per i sinistri che, alla data di cessazione del contratto, non abbiano ancora trovato una compiuta definizione. Tale partecipazione avrà luogo fino a quando non verranno definiti tutti i sinistri per i quali il Contraente/ Assicurato riterrà necessaria il confronto congiunto con gli Assicuratori.

AOU FEDERICO II

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

A tal proposito gli assicuratori si impegnano ad informare l'Azienda, anche in via telematica, della gestione del sinistro e nello specifico provvederà a fornire la relazione del proprio medico fiduciario ed ad indicare le possibilità, se sussistenti, di addivenire ad una transazione, ed i criteri adottati ai fini della valutazione del danno.

Il CVS si riunirà secondo una cadenza non prestabilita, bensì sulla base delle effettive necessità concordemente individuate fra le parti.

Il CVS la cui composizione sarà indicata da apposita disposizione del Direttore Generale, potranno partecipare un Rappresentante degli Assicuratori incaricato della gestione dei sinistri, il legale incaricato per conto degli Assicuratori e, ove quest'ultimo lo ritenessero necessario, un proprio medico legale.

Pagamento del risarcimento - Gestione dei sinistri in Franchigia Aggregata Annuo

All'inizio di ogni periodo assicurativo annuo il Contraente istituisce un apposito fondo in bilancio per un ammontare pari all'importo della franchigia aggregata annua . Il fondo è destinato esclusivamente al pagamento dei risarcimenti pertinenti

al rispettivo periodo assicurativo annuo, fino al suo esaurimento.

Esaurito , su base annua, l'importo delle franchigie resta a carico della Società ogni ulteriore esborso economico a termine di contratto.

La franchigia aggregata sarà successivamente trascritta in polizza. Resta inteso tra le Parti che la Società è tenuta ad acquisire il preventivo consenso della Contraente prima di provvedere alla definizione di qualsiasi danno, fermo restando la trattazione e definizione di ogni sinistro, che sarà condotta dalla Società con la cooperazione degli Uffici competenti del Contraente.

Gli Assicuratori si impegnano altresì a trasmettere alla Contraente, a supporto di quanto sopra, estratto della relazione medico legale del proprio fiduciario e parere in merito all'opportunità della transazione. Al fine di non vanificare

l'efficacia della possibile transazione, l'Azienda dovrà inviare, entro 30 giorni lavorativi dall'avvenuta ricezione della proposta transattiva da parte degli Assicuratori, le proprie considerazioni in merito, in assenza delle quali gli

Assicuratori dovranno ritenersi delegati alla transazione nei termini prospettati.

Qualora la Contraente comunichi la volontà di non definire il sinistro entro i termini prospettati dagli Assicuratori, gli eventuali maggiori costi derivanti dalla mancata definizione, rimarranno a carico della Contraente e non andranno a ridurre il fondo della franchigia aggregata.

Acquisito il benessere da parte della Contraente, gli Assicuratori provvederanno alla definizione del sinistro e comunicheranno l'importo del pagamento da effettuare. Il Contraente si impegna al pagamento dell' indennizzo entro 60 gg. dalla comunicazione degli Assicuratori, che trasmetteranno l'integrale documentazione attestante l'avvenuta definizione del danno affinché la Contraente possa provvedere al pagamento del risarcimento in favore dell' avente diritto. Gli eventuali maggiori costi dovuti a mancato, tardivo o parziale pagamento, ovvero a spese non previamente approvate dagli Assicuratori, resteranno a totale carico del Contraente e non verranno conteggiati ai fini della riduzione del fondo della franchigia aggregata.

Al superamento dell'importo contrattualmente determinato a titolo di franchigia aggregata per periodo di assicurazione la Società provvede alla liquidazione integrale del risarcimento in favore del Terzo ed ogni 90 giorni (novanta) giorni presenterà l'elenco dei sinistri liquidati nel periodo precedente, corredato dalla fotocopia dell'atto di quietanza,

debitamente sottoscritto dal Terzo danneggiato, nonché da copia dell'assegno o mandata di bonifico con cui è stata effettuata la transazione.

Resta altresì convenuto tra le Parti che le procedure dettagliate per la gestione dei sinistri potranno essere ridefinite in apposito protocollo.

Rapporto sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente, con cadenza annuale, una informativa completa e dettagliata in merito allo stato dei sinistri denunciati (tabulati con data accadimento - data denuncia - nominativo controparte - importo preventivato/riservato/pagato- data pagamento).

Art. 13- MEDIAZIONE

Gli Assicuratori prendono atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell'Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione.

La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza degli Assicuratori, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera f) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla Controparte, la Contraente è tenuta ad informare gli Assicuratori tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le parti entro i termini previsti. In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria costante partecipazione diretta mediante un rappresentante individuato di comune accordo qualificato ed esperto di contenzioso sanitaria, dotato di procura generale o speciale a conciliare e/o transigere la lite, i cui oneri verranno posti a carico degli Assicuratori ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere (periti, medici legali, specialisti), quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto, ovvero al fine del buon esito della mediazione.

Gli Assicuratori riscontrano in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che vengono loro presentate entro i termini previsti dalla procedura e forniscono comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. Gli Assicuratori riscontrano e decidono con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore.

In caso di conciliazione gli Assicuratori possono prestare la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativa.

La proposizione della domanda di mediazione produce tra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.

Tutte le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono sempre posti a carico degli Assicuratori, anche nel caso di sinistri in franchigia

Art. 14 LEGITTIMAZIONE

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNLL vigenti e/ o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata a favore degli Assicurati, dalla Contraente che adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

Art. 15- OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

a) Gli Assicuratori appaltatori sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n.136/2010.

b) Nel caso in cui gli Assicuratori, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei

subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Gli Assicuratori s'impegnano a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/ 2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni degli Assicuratori derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 16- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per l'interpretazione di questo contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni, disposizioni e definizioni in esso contenute o ad esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana.

Art. 17- FORO COMPETENTE

Il foro competente per qualsiasi controversia è esclusivamente quello della sede legale della Contraente.

**NORME CHE REGOLANO
L'ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
DIPENDENTI**

**Art.18- VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE RCT
("CLAIMS MADE")- RETROATTIVITÀ**

La garanzia assicurativa è prestata nella forma "claims made" ed esplica la sua operatività per tutte le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa nonché per fatti colposi posti in essere entro i 5 (cinque) anni antecedenti la data di decorrenza di ogni periodo di assicurazione. Resta inteso tra le Parti che , limitatamente ai soli sinistri originati da fatti colposi posti in essere nel citato periodo di retroattività antecedente la data di effetto della presente polizza, l'esposizione massima della Società non potrà essere complessivamente superiore ad € 2.000.0000 (duemilioni). Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e1894 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento risarcibili ai sensi della presente assicurazione.

Art. 19- RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Fino a concorrenza dei limiti di risarcimento convenuti e alle condizioni tutte di questa polizza, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio dell'attività definita nel presente contratto.

Art. 20- NOVERO DEI TERZI

Ogni persona diversa dai dipendenti della Contraente, quali definiti all'articolo che segue, è considerata terzo ai fini dell'assicurazione RCT .

Anche il dipendente è considerato terzo qualora subisca il danno quando non è sul lavoro o in servizio oppure quando fruisca delle prestazioni mediche e sanitarie erogate dalla Contraente o dall'Assicurato o quando subisca i danni contemplati ai precedenti articoli.

**Art.21- RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O)**

- Oggetto dell'assicurazione RCO

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni sofferti dai dipendenti della Contraente a seguito di infortunio avvenuto in occasione di lavoro o di servizio.

Gli Assicuratori sono pertanto obbligati a tenere indenne l'Assicurato delle somme che l'Assicurato sia legalmente tenuto a pagare:

agli Istituti assicurativi di legge (INAIL, INPS o altri) a titolo di regresso;

all'infortunato o ai suoi aventi causa, a titolo di danno o di maggior danno (danno differenziale).

- Nozione di Dipendenti della Contraente

Ai fini di questa assicurazione, sono dipendenti della Contraente tutti i prestatori di lavoro che sono soggetti all'assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e che agiscono alle dirette dipendenze della Contraente o dell'Assicurato con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, interinale o di apprendistato. Rientrano in questa nozione anche i soggetti impiegati in lavori socialmente utili e tutti coloro (studenti, allievi, borsisti, specializzandi, ecc.) che prendono parte alle attività indicate in questa polizza, durante periodi di prova, di addestramento, corsi di formazione, studi e altri scopi analoghi.

- Malattie professionali

L'assicurazione RCO è estesa alle malattie professionali contratte per colpa dell'Assicurato, che si manifestino per la prima volta nel corso della durata di questo contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi in data non antecedente il 31/05/2010.

E' esclusa l'asbestosi e comunque ogni malattia conseguente ad esposizione ad amianto.

Art. 22- RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE PROFESSIONALE

Fermi e invariati i disposti dell'articolo 10, l'assicurazione delimitata in questa polizza comprende:

- a) La responsabilità civile professionale del personale medico, ivi compresi i sanitari non alle dipendenze della Contraente quando agiscono per conto della Contraente stessa;
- b) La responsabilità civile che possa gravare personalmente su tutti i dipendenti e i collaboratori anche convenzionati, a qualsiasi ruolo appartenenti, sui consulenti di cui la Contraente si avvale nell'esercizio della sua attività, su ogni operatore, frequentatore, volontario, specializzando, dottorando, tirocinante, allievo, assegnista, borsista, operante per conto della Contraente, comprese le famiglie alle quali la Contraente assegna minori a fini assistenziali di adozione o affidamento;
- c) La responsabilità civile anche personale derivante all'Assicurato (compresi i dirigenti, funzionari e dipendenti della Contraente) ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- d) La responsabilità civile derivante ai dirigenti medici e al personale del comparto di supporto per danni cagionati nell'espletamento della libera professione intramoenia, anche allargata;
- e) La responsabilità civile che possa gravare, collegialmente o individualmente, sui componenti del Comitato Etico, anche provinciale;
- f) La responsabilità personale degli anziani, dei portatori di handicap anche mentali nonché dei soggetti seguiti dai competenti servizi della Contraente per danni da loro e tra loro- cagionati durante il tirocinio lavorativo presso aziende private o centri e/ o durante il periodo di dimora presso famiglie affidatarie, compresi i danni arrecati alle famiglie affidatarie stesse;
- g) La responsabilità civile che possa gravare, collegialmente od individualmente, sui Componenti della Commissione Medica Locale.
- h) la responsabilità personale di studenti o altri ospiti dei centri gestiti dal Contraente; da fatto commesso da minori durante il periodo di dimora presso famiglie ai fini della loro assistenza , adozione o affidamento, comprese le lesioni alla persona arrecate ai membri della famiglia affidataria;
- i) La responsabilità civile professionale e personale dei dipendenti della Contraente che svolgono attività presso altre strutture sanitarie in virtù di convenzioni o contratti, anche di fatto, stipulati con la Contraente.

PAGINA
INTENZIONALMENTE

LASCIATA
BIANCA

A titolo di maggior precisione si conferma che sono terzi i dipendenti delle Ditte, degli Istituti, degli Enti e dei privati ospitanti gli assistiti, nonché i loro frequentatori.

Art. 23- ESTENSIONI DI GARANZIA

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione delimitata in questa polizza vale anche per la responsabilità civile che possa gravare sull'Assicurato per danni derivanti dalle voci che seguono:

- Fatto dei collaboratori, anche nel caso dolo o colpa grave delle persone del cui fatto la Contraente sia legalmente tenuta a rispondere, compresi i componenti del Comitato Etico, compresi tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza con la Contraente, prestano la loro opera presso le strutture della Contraente, quali, a mero titolo esemplificativo medici occasionali, gli specializzandi, i tirocinanti e gli allievi che frequentano i corsi presso le apposite scuole, anche per l'attività di fecondazione assistita.

Raccolta, distribuzione o utilizzazione del sangue o di suoi preparati o derivati di pronto impiego- anche se ne conseguano danni da HIV a condizione che la Contraente e l'Assicurato ottemperino a tutti gli obblighi previsti, in merito al controllo preventivo del sangue, dalle leggi e circolari ministeriali specifiche sulla materia e in vigore al momento del fatto. Per più richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato in uno stesso periodo assicurativo annuo, si intende fissato un massimale di € 1.000.000,00 complessivo.

Produzione per uso interno, trattamento, sottoposizione a test, detenzione di ogni tipo di materiale o sostanze di origine umana (quali ad esempio: tessuti -banca dei tessuti-, cellule, organi, sangue, urina, secrezioni varie, ecc.), e di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze nonché di ogni prodotto biosintetico.

Sperimentazioni autorizzate, effettuate in qualità di esercente, autorizzato ai sensi di legge, a svolgere attività di sperimentazione clinica di ogni base e grado, con protocolli interni e o sponsorizzati da terzi. L'assicurazione opera per la diretta ed esclusiva

responsabilità del Contraente e del proprio personale, e non comprende:

la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci e/ o presidi e dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo Sponsor (salvo il caso del Promotore/Sponsor senza finalità commerciali che si intende assicurato in conformità alle disposizioni ministeriali e regionali),

la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione, i danni imputabili ad assenza del Consenso Informato.

i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello Sponsor;

le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del D. M. 14 luglio 2009 • Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all'assolvimento dell'obbligo assicurativo e relativi requisiti minimi dallo stesso previsti:

La copertura si estende anche al Comitato Etico Aziendale od interaziendale, inclusa la responsabilità collegiale ed individuale dei singoli componenti in conseguenza di danni cagionati ai pazienti in relazione ad ogni tipo di sperimentazione. L'assicurazione, anche in questo caso, non comprende:

la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione, i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie degli sperimentatori e dello Sponsor.

Trasporto primario e secondario per il trasferimento del paziente tra sedi ospedaliere, oppure dal domicilio del paziente alle ubicazioni ove la Contraente esercita le attività indicate in questa polizza e viceversa.

-Esercizio di scuole, asili, colonie estive o invernali, corsi di istruzione professionale o di formazione (es. E.C.M.).

Somministrazione, distribuzione, preparazione, utilizzazione di prodotti medicinali, farmaceutici, parafarmaceutici, dispositivi medici e protesi.

Esercizio di laboratori chimici e di analisi, compresa anche l'elaborazione di esiti e referti e la redazione, conservazione e consegna di atti o documenti inerenti alle attività indicate in questa polizza, anche a distanza (telemedicina).

Uso di apparecchi ad uso medico ed elettromedicale, diagnostico, terapeutico, anche se di proprietà di terzi, compresi apparecchi a raggi X, risonanza magnetica, radioisotopi, radionuclidi e altre apparecchiature simili; compresa anche la RC derivante dagli interventi di chirurgia refrattiva, per tali intendendosi gli interventi di chirurgia incisionale, con uso di laser a eccimeri e con impiego di microcheratomo.

Esercizio di farmacie con vendita al pubblico.

Servizi erogati agli assistiti presso il loro domicilio o comunque fuori sede.

Attività del Dipartimento di Medicina preventiva.

Terapie particolari, quali la "*pei therapy*" (terapia con impiego di animali), la "ippoterapia" (terapia con impiego di cavalli), la terapia riabilitativa in acqua, compresa la proprietà e la gestione degli animali, con rinuncia del diritto di rivalsa nei confronti dei terzi a cui venissero eventualmente affidati detti animali,

Operazioni di disinfestazione e derattizzazione, eseguite anche con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici.

Esercizio di mense e spacci all'interno delle proprie strutture, anche se affidato in gestione a terzi.

Somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili, anche tramite distributori automatici di proprietà di terzi o affidati in gestione a terzi.

Attività formative e ricreative per i dipendenti della Contraente e loro familiari quali convegni, congressi di addestramento e di aggiornamento, concorsi, tavole rotonde, seminari; escursioni gite aziendali, viaggi spettacoli e feste, gare e manifestazioni sportive dilettantistiche, ecc., anche svolte tramite CRAL aventi autonomia giuridica.

Partecipazione a mercati, mostre e fiere ed esposizioni collettive e ad iniziative promozionali di ogni tipo, compreso l'allestimento e lo smantellamento dei propri stand e compresa la concessione di strutture a terzi ai fini

dell'organizzazione di tali manifestazioni e iniziative.

Ogni altra attività sussidiaria, esercitata all'interno delle strutture della Contraente per uso esclusivo e necessaria della Contraente stessa, anche se affidata in gestione o in manutenzione a terzi: officine meccaniche, falegnamerie, autorimesse, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture, centrali di compressione, serbatoi e colonnine di distribuzione di carburante, impianti di saldatura autogena e ossiacetilica e relativi depositi;

impianto di tricogenerazione;

servizio di sorveglianza con guardie che possono far uso di armi e anche con utilizzo di cani; servizio di squadra antincendio; squadre soccorso anche formate da volontari; attività di prove ed esami connessi all'assunzione di personale si intendono parificati ai danni da lesione personale e morte i danni cagionati alla persona, purchè economicamente quantificabili e riconosciuti ai sensi di legge, anche se non abbiano causato lesioni fisiche constatabili e ancorchè derivanti dall'involontaria inosservanza del d.lgs. 196/ 2003 e del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Proprietà e uso di fabbricati e terreni: proprietà e conduzione - continuativa o temporanea - dei fabbricati, delle unità immobiliari, dei locali e dei terreni, che siano utilizzati dalla Contraente per l'esercizio delle attività indicate in questa polizza, compresi tutti gli impianti fissi ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne radio o televisive, recinzione cancelli elettrici e simili e ogni altra pertinenza, e inclusi gli spazi destinati a cortile, giardino, parco (anche con alberi di alto fusto), posteggio di mezzi di trasporto stradale, piazzali destinati a carico e scarico o depositi all'aperto; e compreso altresì, ove esista, il piazzale adibito ad "elisuperficie" per l'atterraggio di elicotteri ai sensi del D.M. 08-08-2003 e successive modifiche e integrazioni, senza deroga e con esclusione della responsabilità gravante sui piloti, copiloti, meccanici, fornitori e manutentori degli elicotteri.

Manutenzione e pulizia- Appalti e gestioni- (Cose nell'ambito dei lavori) : lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione, riadattamento, ampliamento, demolizione, ricostruzione, pulizia dei beni summenzionati. Ove i lavori siano appaltati a terzi,

L'assicurazione è riferita alla responsabilità civile derivante alla Contraente dalla direzione dei lavori e dal rapporto di committenza. Premesso che la Contraente può appaltare i lavori predetti, così come può affidare a imprese o singoli soggetti la gestione e la manutenzione di talune attività sussidiarie, resta inatteso che:

sono compresi nell'assicurazione i danni causati a terzi da dette imprese o singoli soggetti sempre fermi i disposti 10;

La Contraente e i suoi dipendenti, tali imprese e soggetti e i loro rispettivi dipendenti, sono considerati terzi tra loro.

compreso il danno sofferto da terzi per danneggiamenti a cose che si trovino nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, incluse le condutture e gli impianti sotterranei, anche quando tali danneggiamenti siano dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno causati dai lavori.

-uso di fonti radioattive : uso di fonti radioattive o magnetiche in connessione con le attività indicate in questa polizza.

Propagazione di incendio : azione diretta di un incendio, un'esplosione o uno scoppio, che abbia origine all'interno dei fabbricati o dei locali in cui si svolgono le attività indicate in questa polizza oppure da cose utilizzate dall'Assicurato nello svolgimento di tali attività, e si propaghi su beni mobili e immobili detenuti da terzi.

Fermo il disposto dell'articolo 1, per questa voce di rischio si applica il limite di risarcimento stabilito in polizza.

Furto di cose depositate : furto, sottrazione, smarrimento, sparizione di cose consegnate o non consegnate di proprietà degli assistiti e degli ospiti, ai sensi degli articoli 1783-1786 c.c. Per questa voce di rischio si applicano i limiti di risarcimento stabiliti in polizza.

Furto di cose dei dipendenti : furto, sottrazione, smarrimento, sparizione di cose di proprietà dei dipendenti della Contraente, che l'Assicurato detenga o abbia in consegna o custodia, esclusi in ogni caso i materiali e le apparecchiature utilizzate o utilizzabili nell'esercizio delle attività indicate in questa polizza. Per questa voce di rischio si applica il limite di risarcimento stabilito in polizza.

Interruzione di attività di terzi : mancato inizio, interruzione o sospensione parziale o totale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di proprietà di terzi. Per questa voce di rischio si applica il

limite di risarcimento stabilito in polizza.

Comodato d'uso : danneggiamento, perdita o distruzione di: (1) apparecchiature concesse dalla Contraente in comodato o uso a terzi; (2) apparecchiature che la Contraente ha in comodato o uso nel corso delle attività indicate in questa polizza.

Conferimento di rifiuti : conferimento di rifiuti speciali infetti, tossici o nocivi ad aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Sono comprese le lesioni alla persona e la morte provocate a terzi in conseguenza di un evento accidentale verificatosi durante il trasporto o lo smaltimento di detti rifiuti. E' inteso che l'assicurazione non si estende alla responsabilità civile gravante direttamente sulle dette aziende.

Fatto degli assistiti e dei minori : fatto commesso da pazienti assistiti nei centri gestiti dalla Contraente, o commesso da minori o da portatori di handicap, studenti e altri ospiti di tali centri, fatto commesso da minori durante il periodo di dimora presso famiglie a fini della loro assistenza, adozione o affidamento, comprese le lesioni alla persona arrecate ai membri della famiglia affidataria.

Proprietà e uso di cartelli e insegne : proprietà, installazione, uso e manutenzione di targhe, cartelli, insegne (anche luminose) e striscioni uso di segnaletica stradale o viaria, di indicazione di direzione, o di carattere pubblicitario.

Committenza, quando la Contraente abbia appaltato, commissionato o delegato lavori, servizi o prestazioni attinenti alle attività indicate in questa polizza o a beni di sua proprietà.

Committenza all'uso di veicoli, ai sensi dell'art. 2049 c. c. ove i danni, compresi quelli ai trasporti siano cagionati da taluno dei dipendenti o collaboratori della Contraente quando si trovi alla guida di un veicolo stradale per incarico della Contraente purchè tale veicolo non sia di proprietà della Contraente stessa o ad essa locato o noleggiato.

Uso di mezzi di trasporto e macchinari :

a) uso di biciclette e ciclomotori;
b) circolazione e utilizzo, all'interno delle ubicazioni ove si svolgono le attività indicate in questa polizza, di veicoli in genere, anche a motore, di muletti, macchine semoventi, di macchinari e impianti anche se azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

Danneggiamento di mezzi di trasporto di terzi : danneggiamento o distruzione, escluso in ogni caso il furto e il tentato furto:

a) di mezzi di trasporto di terzi e delle cose su di essi caricate, che si trovino nell'ambito delle ubicazioni ove si svolgono le attività indicate in questa polizza allo scopo di compiere operazioni di carico o scarico;

b) dei veicoli di terzi, di dipendenti o collaboratori della Contraente, mentre si trovano in sosta nell'ambito delle ubicazioni ove si svolgono le attività indicate in questa polizza, escluse le cose giacenti nei o sui veicoli

Legge Privacy: responsabilità ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi utenti delle strutture in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione non vale:

> per il trattamento di dati aventi finalità commerciali ;

> per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti;

> per i danni non patrimoniali di cui all'art. 9 della Legge 675 del 31/12/96 così come modificato dal Dlgs196/03 e di quelli di cui all' Art.185 del C. P.;

> per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Azienda Assicurata o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

La garanzia opera per la RC personale derivante ai dipendenti dell'Ente Assicurato salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti per dolo e colpa grave . La Contraente e i dipendenti non sono terzi fra di loro. La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa di 5.000 Euro per ciascun danno e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di 250.000,00 Euro per sinistro e annualità assicurativa."

Art.24- INQUINAMENTO ACCIDENTALE

L'assicurazione delimitata in questa polizza comprende i danni da inquinamento dell'ambiente derivante dalle attività indicate in questa polizza, purché causato unicamente da fatto improvviso, subitaneo e accidentale.

AOU FEDERICO II

L'espressione "danni da inquinamento dell'ambiente" sta a significare quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, congiuntamente o disgiuntamente, ad opera di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite da installazioni o complessi di installazioni che la Contraente utilizza per l'esercizio delle attività indicate in questa polizza.

Art. 25- ESCLUSIONI

Premesso che l'assicurazione RCT è prestata nella forma "claims made", quale temporalmente delimitata nella presente polizza, sono esclusi i sinistri che siano denunciati agli Assicuratori dopo 60 giorni lavorativi dalla data di termine della durata di questo contratto, salvo il caso di una serie di sinistri il primo dei quali sia già stato regolarmente denunciato agli Assicuratori;

La presente assicurazione non considera "sinistri" i procedimenti penali, se non per quanto riguarda il riconoscimento delle spese legali; susseguenti richieste di risarcimento relative ai medesimi accadimenti (procedimenti penali) pervenute dopo la cessazione della presente polizza, non saranno coperte dalla presente assicurazione.

L'assicurazione non copre danni diversi da quelli definiti in questa polizza e non comprende le richieste di risarcimento:

- a) che fossero già note alla Contraente prima della data di effetto di questa assicurazione, anche se mai denunciate a precedenti assicuratori, salvo il caso in cui i sinistri derivanti da tali richieste di risarcimento non potessero essere validamente denunciati ai precedenti assicuratori;
- b) causate da furto, salvo quanto diversamente specificato e riconducibili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 209/ 2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione (RCA.);

AOU FEDERICO II

- c) derivanti dall'impiego di natanti a motore o di aeromobili;
- d) relative ai cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages), le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni comminate alla Contraente o all'Assicurato;
- e) che abbiano origine o siano connesse con l'esposizione ad amianto o muffe tossiche da parte dell'Assicurato o dall'esistenza di tali materiali negli stabilimenti della Contraente;
- f) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio e atti di guerra;
- g) in relazione a eventi, errori od omissioni accaduti o commessi prima della data di retroattività stabilita;
- h) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati, imballati, distribuiti o messi in vendita dall'Assicurato, dopo che siano stati consegnati a terzi, salvo quanto diversamente specificato;
- i) derivanti dall'incapacità, parziale o totale, dei computer e dei loro sistemi, programmi o applicazioni, di leggere correttamente le date di calendario;
- j) derivanti da omissione, errore o ritardo nella stipulazione, nell'aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni, fideiussioni o altre garanzie finanziarie, o nel pagamento dei relativi premi o altri corrispettivi;
- k) derivanti da violazione del civile rapporto con i dipendenti e collaboratori (ogni forma di discriminazione o persecuzione, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili);
- l) che abbiano origine da responsabilità acquisite in base a un contratto che esula dalle attività istituzionali dell'Ente stesso, che altrimenti non sorgerebbero in assenza di tale contratto;

Art. 26- RISCHI ATOMICI, DANNI DA INQUINAMENTO, DANNI DA ESPLOSIVI

L'assicurazione comprende i danni :

verificatisi in connessione con fenomeni di radioattività , con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), salvo quanto previsto dalla presente polizza;

conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo o interruzione, impoverimento o deviazione delle sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento delle falde acquifere i giacimenti minerali ed in genere su quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile allo sfruttamento, salvo quanto previsto dalla presente polizza;

derivanti dalla detenzione o dall'impiego di esplosivi, salvo quando tale impiego sia richiesto per l'esecuzione di lavori di cui la Contraente sia committente.

Art. 27- LIMITI DI RISARCIMENTO

Per le voci il rischio qui di seguito elencate si conviene di applicare i seguenti limiti ill risarcimento:

a) Sperimentazioni Autorizzate

limite di risarcimento per sinistro e per l'annualità assicurativa € 2.000.000,00

b) Propagazione di incendio:

limite di risarcimento per sinistro € 1.000.000,00, in eccesso a quanto previsto da valide ed efficaci polizze incendio, altrimenti opererà a primo rischio

c) Cose consegnate:

limite ill risarcimento per ogni persona danneggiata € 10.000,00

d) Cose dei dipendenti :

limite risarcimento per ogni persona danneggiata € 10.000,00

e) Interruzione di attività di terzi di terzi:

limite risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa € 1.000.000,00

f) – inquinamento accidentale

limite un risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa € 500.000,00

Art.28- MASSIMALI DI ASSICURAZIONE

Fermi i limiti di risarcimento per le voci di rischio elencate, l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali stabiliti qui di seguito:

Limite di risarcimento per sinistro—Euro 5.000.000,00.. per ogni sinistro e ogni serie di sinistri.

Limite di risarcimento annuo - € 30.000.000,00.. per l'insieme di tutti i sinistri di pertinenza di una determinata annualità assicurativa, qualunque sia il numero dei danneggiati e delle persone assicurate coinvolte, e senza riguardo al momento in cui i danni si sostanzino o venga effettuata la liquidazione.

Limite di risarcimento complessivo per tutti i sinistri originati entro il periodo di retroattività- € 2.000.000,00=

Art. 29)- Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker I.G.B. Srl – Insurance Gold Brokers Srl –(di seguito denominato “Broker”) il ruolo di cui al D. Lgs. N.209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi riforme e sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art,1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.Lgs 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal Broker vengano da

questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti, o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora il Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;

- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. Pagamento del premio”.
- Che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti nella misura corrispondente alla percentuale stabilita dal contratto di affidamento di brokeraggio vigente al momento del pagamento del premio. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- Che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- Che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art.112, comma3 del D.Lgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta dalla/e Società in qualunque momento del rapporto.

La Contraente

La Società

|

DICHIARAZIONE RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O DA SUO
PROCURATORE PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 38 LETTERA B) DEL D.LGS
163/2006 E SS.MM.II.

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
Via Sergio Pansini, 5 80131 Napoli

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo RCT/0 dell' Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II Napoli

Il sottoscritto.....
Nato a
il.....residente nel Comune di
Provincia..... Via/Piazza....., in qualita
di.....
dell'Impresa..... con sede
in.....
Provincia.....Via/Piazza.....n.....,C.A.P..... Codice
Fiscale.....P.I.....
tel..... fax..... e-mail.....

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e successive modificazioni
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le
ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

Per quanto e a propria conoscenza relativamente ai seguenti soggetti * (*indicare per
ciascuno nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale e carica ricoperta*) :

- 1) che non e pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una
delle cause ostative previste dall'art. 10 Legge 31.5.65 n. 575;
- 2) che non e stato/sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629
del cod. penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152,

convertito, con modificazioni, dalla L. 203 del 12/07/91 e ss.mm.ii.

OPPURE

che e stato/sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 203 del 12/07/91 e ss.mm.ii, e che ha/hanno denunciate i fatti all'autorita giudiziaria;

OPPURE

che e stato/sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 203 del 12/07/91 e ss.mm.ii, e che non ha/hanno denunciate i fatti all'autorita giudiziaria; tuttavia si precisa che dagli indizi alla base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente all'invio della lettera di invito ricorrevano i casi previsti dal primo comma dell'art. 4 della L. n. 689 del 24/11/81;

- 3) che nei suoi/loro confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato; non e state emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ne sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per i reati gravi in danno delle State o della Comunita che incidono sulla moralita professionale, che non e stata emessa la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; (con esclusione delle condanne relative ai reati depenalizzati, ovvero, per le quali sia intervenuta la riabilitazione o l'estinzione per effetto di espressa pronuncia del giudice competente, in applicazione dell'art. 445 comma 2 c.p.p o dell'art. 460 comma 5 c.p.p., ovvero in caso di revoca della condanna stessa);(si rammenta che per entrambi i casi occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione).

FIRMA

Depennare le soluzioni alternative che non interessano. Ove non si evinca l'alternativa prescelta la dichiarazione si intendera come non resa e comportera l'esclusione dell'Impresa. La dichiarazione deve essere corredata, pena l'esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento d'identita, in corso di validita del sottoscrittore.

- titolare e direttore tecnico (per le Imprese individuali);
- soci e direttore tecnico (per le societa in nome collettivo);
- soci accomandatari e direttore tecnico (per le societa in accomandita semplice);
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di societa o consorzio).

DICHIARAZIONE

Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II Via Sergio Pansini, 5 80131
Napoli

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo RCT/0 dell'
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II Napoli

Il sottoscritto.....
Nato a
... il..... residente nel Comune di
... Provincia..... Via/Piazza.....
....., in qualita di.....
..... dell'Impresa.....
..... con sede in.....
..... Provincia..... Via/Piazza..... n.....
.....,C.A.P..... Codice Fiscale... .. P.I.....
..... tel..... fax.....
e-mail.....

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e successive modificazioni consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

- 1) per le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia a norma di legge, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione;
- 2) per le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membra della U.E.
 - a) di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nel ramo assicurativo relativo al lotto cui si intende partecipare per il tramite di una propria sede secondaria;
 - b) di aver ricevuto comunicazione di cui all'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., che permette di operare in regime di liberta di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nel ramo assicurativo relativo al lotto cui si intende partecipare nonche di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma ed all'Isvap la nomina del proprio rappresentante fiscale;
- 3) di essere iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di..... per la seguente attività.....ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Aibo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione ----- data di iscrizione ----- durata della ditta/data termine -----
----- forma giuridica -----
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza,

soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita)

OPPURE

allega il C.C.I.A.A. in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta.

- 4) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 codice civile con alcun soggetto, e di aver formulate l'offerta autonomamente;

OPPURE

che non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile, e di aver formulate l'offerta autonomamente;

OPPURE

che l'Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile, e di aver formulate autonomamente l'offerta;

- 5) che l'Impresa non si trova in state di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
- 6) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 Legge 31 maggio 1965 n. 575 e ss.mm.ii.;
- 7) di non essere state vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 203 del 12/07/91;

OPPURE

di essere state vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 203 del 12/07/91, e di aver denunciate i fatti all'autorità giudiziaria;

OPPURE

di essere state vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 203 del 12/07/91, e di non aver denunciate i fatti all'autorità giudiziaria; tuttavia si precisa che dagli indizi alla base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente all'invio della lettera di invito ricorrevano i casi previsti dal primo comma dell'art. 4 della L. n. 689 del 24/11/81;

- 8) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato; non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ne

AOU FEDERICO II

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per i reati gravi in danno delle State o della Comunita che incidono sulla moralita professionale, che non e stata emessa la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

- 9) che, per quanto e a propria conoscenza, non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato; che non e stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ne sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per i reati gravi in danno delle State o della Comunita che incidono sulla moralita professionale, che non e stata emessa la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 nei confronti dei soggetti cessati nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito dalla carica di(indicare i nominativi, le qualifiche, la data di cessazione dalla carica);

OPPURE

Che vi e stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come sopra esplicitato, tenuta dal ...;

OPPURE

che non ci sono soggetti cessati nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito dalla carica di

- 10) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;

OPPURE

che, pur essendo stata definitivamente accertata una violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, no 55 e ss.mm.ii., tale accertamento e avvenuto in data e la relativa violazione e stata rimossa, come risulta da

.....,

- 10) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, aile norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;
- 11) che non e stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione di contratti assicurativi affidati dalla Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attivita professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante;
- 12) che non ha commesso gravi violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'Impresa e stabilita;

13) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatica presso l'AVCP ai sensi dell'art.7 comma 10 del suddetto decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

14) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita;

15) (Per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

- la propria non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 e ss.mm.ii;

OPPURE

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 68/99 e ss.mm.ii;

16) che non è stata pronunciata sentenza di condanna per responsabilità amministrativa, a carico dell'impresa, comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la stessa compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs n.81 del 2008;

17) che le eventuali condanne (elencandole) per le quali ha beneficiato della non menzione sono le seguenti:.....; *(con esclusione delle condanne relative ai reati depenalizzati, ovvero per le quali sia intervenuta la riabilitazione o l'estinzione per effetto di espressa pronuncia del giudice competente in applicazione dell'art. 445 comma 2 c.p.p o dell'art. 460 comma 5 c.p.p., ovvero in caso di revoca della condanna stessa);*

OPPURE

che non ha subito condanne per le quali vi sia il beneficio della non menzione;

18) di aver realizzato, complessivamente nel triennio di riferimento, una raccolta premi nel settore "rami danni" con inclusioni della RC auto, non inferiori ad Euro.....;

19) di aver stipulato, complessivamente nel triennio suddetto il/i seguente/i contratto/i, uguale/i, per tipologia (RC) al servizio oggetto dell'appalto, di cui almeno 2 stipulate con un Azienda Sanitaria Pubblica;

Ramo	Contraente	Effetto della polizza	Scadenza della polizza
1)			
2)			

3)			
4)			
5)			

20) di aver preso visione del capitolato speciale d'appalto, della presente lettera di invito e dell'altra documentazione attinente la procedura e di accettare, integralmente ed incondizionatamente, le clausole in essi contenute e che le offerte presentate sono conformi a tutte le prescrizioni in essi contenute;

21) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dell'attività svolta dalla Stazione Appaltante nonché delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'appalto e/o aver influito sulla determinazione dell'offerta;

22) di giudicare il premio annuo formulate remunerative e tale da consentire l'offerta formulata;

23) di assoggettarsi, in caso di aggiudicazione, alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge no 136 del 13/08/2010 e ss.mm. ii);

24) di prestare il proprio consenso, ai sensi del D. Lgs. 196/03, al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all'espletamento della gara ed all'eventuale stipula del contratto la cui informativa è prevista nel disciplinare di gara all'art. 9;

25) di impegnarsi, nelle more degli adempimenti propedeutici all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, a garantire, in caso di aggiudicazione, la copertura assicurativa nei termini e con le modalità previste nel Capitolato Speciale di Appalto.

FIRMA

Depennare le soluzioni alternative che non interessano. Ove non si evinca l'alternativa prescelta la dichiarazione si intenderà come non resa e comporterà l'esclusione dell'Impresa. La dichiarazione deve essere corredata, pena l'esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento d'identità, in corso di validità del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore allegare originale o copia autenticata della procura.

**MODELLO D
DICHIARAZIONE IN CASO DI RTI RESA DALLE IMPRESE MANDANTI**

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
Via Sergio Pansini, 5 80131 Napoli

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo RCT/0 dell' Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II Napoli

Il sottoscritto.....
Nato a
il.....residente nel Comune di
Provincia..... Via/Piazza....., in
qualita di.....
dell'Impresa.....
con sede in.....
Provincia..... Via/Piazza..... n.....,C.A.P.....
Codice Fiscale..... P.I.....
tel..... fax..... e-mail.....

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e successive modificazioni consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

di aver autorizzato, l'Impresa Mandataria..... a provvedere alla cauzione provvisoria con le modalita previste all'art.6 lettera c) della lettera di invito;

SI IMPEGNA

a rilasciare, in caso di aggiudicazione, mandate all'Impresa Mandataria..... alla quale risulti:

l'impegno a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione dell'Impresa Mandataria;
l'impegno a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti dall'Impresa Mandataria;

FIRMA

La dichiarazione deve essere corredata, pena l'esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identita in corso di validita sottoscrittore.

AOU FEDERICO II

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore allegare originale o copia autenticata della procura.

**MODELLO E
DICHIARAZIONE ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI COASSICURAZIONE**

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

Via Sergio Pansini, 5 80131 Napoli

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo RCT/0 dell'
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II Napoli

Il sottoscritto.....
Nato a
..... il.....residente nel Comune di
..... Provincia..... Via/Piazza.....
....., in qualita di.....
..... dell'Impresa.....
..... con sede in.....
..... Provincia... .. Via/Piazza.....
.....n.....,C.A.P..... Codice Fiscale.....
.....P.I..... tel..... fax.....
..... e-mail.....

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e successive modificazioni consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

che e stata individuata come Impresa Delegatariaalta quale, pertanto, in caso di aggiudicazione della procedura, sara conferita apposita delega (qualora gia non conferita);

che la quota di partecipazione al rischio e pari a..... %;

di non partecipare alla procedura, relativamente al lotto in questione, in qualsiasi altra forma;

FIRMA

Depennare le soluzioni alternative che non interessano. Ove non si evinca l'alternativa prescelta la dichiarazione si intendera come non resa e comportera l'esclusione dell'Impresa. La dichiarazione deve essere corredata, pena l'esclusione, da fotocopia, non autenticata, di

AOU FEDERICO II

documento d'identita, In corso di validita del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore allegare originate o copia autenticata della procura.

MODELLO F

**DICHIARAZIONE ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI COASSICURAZIONE RESA
DALLE IMPRESE COASSICURATRICI DELEGANTI**

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

Via Sergio Pansini, 5 80131 Napoli

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo RCT/0 dell' Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II Napoli

Il sottoscritto.....
Nato a
il.....residente nel Comune di ..
Provincia..... Via/Piazza....., in
qualita di.....
dell'Impresa.....
con sede in.....
Provincia..... Via/Piazza..... n.....,C.A.P.....
Codice Fiscale..... P.I.....
tel..... fax..... e-mail.....

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e successive modificazioni consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsita in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

di aver autorizzato, l'Impresa Delegataria..... a provvedere alla cauzione
provvisoria con le modalita previste all'art.6 lettera c) della lettera di invito;

SIIMPEGNA

a rilasciare, in case di aggiudicazione, delega all'Impresa Delegataria..... alla
quale risulti:

l'impegno a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione dell'Impresa Delegataria;
l'impegno a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti dall'Impresa Delegataria;

FIRMA

La dichiarazione deve essere corredata, pena l'esclusione, da fotocopia, non autenticata, di

AOU FEDERICO II

documento di identità in corso di validità sottoscrittore.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore allegare originale o copia autenticata della procura.

AOU FEDERICO II

Nato a
il..... residente nel Comune di
Provincia..... Via/Piazza.....,
in qualita di.....
dell'Impresa.....
con sede in.....
Provincia..... Via/Piazza..... n.....,C.A.P.....
Codice Fiscale..... P.I.....
tel..... fax..... e-mail.....

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e successive modificazioni consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

Di avvalersi del requisite relative a-----

necessario per la partecipazione alla procedura, e dichiara, altresì, che l'Impresa Ausiliaria e:

Impresa _____
con sede legale in _____
codice fiscale e partita iva, _____
Legale Rappresentante _____

IN CASO DI AVVALIMENTO NEI CONFRONTI DI UN'IMPRESA CHE APPARTIENE AL MEDESIMO GRUPPO, IN LUOGO DEL CONTRATTO

- che il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo e il seguente:

FIRMA

La dichiarazione deve essere corredata, pena l'esclusione, da fotocopia, non autenticata, di

AOU FEDERICO II

documento d'identità, in corso di validità del sottoscrittore.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore allegare originale o copia autenticata della procura.

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico
II Via Sergio Pansini, 5 80131 Napoli

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo RCT/0 dell'
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II Napoli

II

sottoscritto.....
Nato a
..... il.....residente nel Comune di
..... Provincia..... Via/Piazza.....
..... , in qualita di.....
..... dell'Impresa.....
..... con sede in.....
..... Provincia.....
..... Via/Piazza..... n.....,C.A.P..... Codice
Fiscale.....P.I..... tel...
..... fax..... e-mail.....

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e successive modificazioni consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

- 1) per le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia a norma di legge, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione;
- 2) per le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro della U.E. :
 - a) di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nel ramo assicurativo relativo al lotto cui si intende partecipare per il tramite di una propria sede secondaria;
 - b) di aver ricevuto comunicazione di cui all'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., che permette di operare in regime di liberta di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nel ramo assicurativo relativo al lotto cui si intende partecipare nonche di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma ed all'Isvap la nomina del proprio rappresentante fiscale;
- 3) che l'Impresa e iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di..... per la seguente attività.....ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Aibo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione-----
data di iscrizione ----- durata della

AOU FEDERICO II

ditta/data termine — — — — —

forma giuridica -----

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza,
soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita)

OPPURE

Allega C.C.I.A.A. in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta

- 4) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 codice civile con alcun soggetto, e di aver formulate l'offerta autonomamente;

OPPURE

che non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile, e di aver formulate l'offerta autonomamente;

OPPURE

che l'Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile, e di aver formulate autonomamente l'offerta;

- 5) che l'Impresa non si trova in state di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
- 6) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 Legge 31.5.65 n. 575;
- 7) di non essere state vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 203 del 12/07/91 e ss.mm.ii.;

OPPURE

di essere state vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 203 del 12/07/91 e ss.mm.ii., e di aver denunciate i fatti all'autorità giudiziaria;

OPPURE

di essere state vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 203 del 12/07/91 e ss.mm.ii., e di non aver denunciate i fatti all'autorità giudiziaria; tuttavia si precisa che dagli indizi alla base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente all'invio della lettera di invito ricorrevano i casi previsti dal primo comma dell'art. 4 della L. n.

8) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato; non e state emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ne sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per i reati gravi in danno delle State o della Comunita che incidono sulla moralita professionale, che non e stata emessa la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

9) che, per quanto e a propria conoscenza, non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato; che non e stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ne sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunita che incidono sulla moralita professionale, che non e stata emessa la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 nei confronti dei soggetti cessati nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito dalla carica di.....
..... (*tito/are e direttore tecnico per le Imprese individuali, soci e direttore tecnico di societa in nome collettivo, soci accomandatari e direttore tecnico per /e societa in accomandita semplici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, o if socio persona fisica, ovvero if socio di maggioranza in caso di societa con meno di quattro soci per ogni altro tipo di societa o consorzio*);

OPPURE

Che vi e stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come sopra esplicitato, tenuta dal;

OPPURE

che non ci sono soggetti cessati nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito dalla carica di; (*titolare e direttore tecnico per le Imprese individuali, soci e direttore tecnico di societa in nome collettivo, soci accomandatari e direttore tecnico per le societa in accomandita semplici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, o if socio persona fisica, ovvero if socio di maggioranza in caso di societa con meno di quattro soci per ogni altro tipo di societa o consorzio*);

10) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;

OPPURE

AOU FEDERICO II

che, pur essendo stata definitivamente accertata una violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, no 55 e ss.mm.ii., tale accertamento è avvenuto in data e la relativa violazione è stata rimossa, come risulta da

.....,

11) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;

12) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione di contratti assicurativi affidati dalla Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante;

13) che non ha commesso gravi violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'Impresa è stabilita;

14) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico presso l'AVCP ai sensi dell'art.7 comma 10 del suddetto decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

15) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'Impresa è stabilita;

16) **(Per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)** la propria non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 e ss.mm.ii;

OPPURE

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 68/99 e ss.mm.ii;

17) che non è stata pronunciata sentenza di condanna per responsabilità amministrativa, a carico dell'Impresa, comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 231/01 e ss.mm.ii. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la stessa compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. di cui all'art. 14 del d.lgs n.81 del 2008;

AOU FEDERICO II

18) che le eventuali condanne (elencandole) per le quali ha beneficiate della non menzione sono le seguenti:.....; *(con esclusione delle condanne relative ai reati depenalizzati, ovvero, per le qua/i sia intervenuta la riabilitazione o l'estinzione per effetto di espressa pronuncia del giudice competente, in applicazione dell'art. 445 comma 2 c.p.p o dell'art. 460 comma 5 c.p.p., ovvero in caso di revoca della condanna stessa);*

OPPURE

che non ha subito condanne per le quali vi sia il beneficio della non menzione;

19) che si obbliga nei confronti dell'Impresa e della Azienda

Ospedaliera Universitaria Federico II a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse di cui e carente il concorrente e precisamente il requisito.

20) che non partecipa alla procedura in proprio, come associata o coassicurata, con alcuna delle altre Imprese che partecipano alla procedura.

FIRMA

Depennare le soluzioni alternative che non interessano. Ove non si evinca l'alternativa prescelta la dichiarazione si intendera come non resa e comportera l'esclusione dell'Impresa. La dichiarazione deve essere corredata, pena l'esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identita in corso di validita sottoscrittore.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore allegare originale o copia autenticata della procura.

" MODELLO H

DICHIARAZIONE RESA PERSONALMENTE DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 38 LETTERA B) DEL D.LGS 163/2006 e SS.MM.II. IN CASO DI AVVALIMENTO

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
Via Sergio Pansini, 5 80131 Napoli

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo RCT/0 dell'
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II Napoli

Il sottoscritto.....

Nato a

..... il..... residente nel Comune di

Provincia..... Via/Piazza.....
in qualita

di.....

dell'Impresa.....

con sede in.....

Provincia..... Via/Piazza..... n....., C.A.P.....

Codice Fiscale..... P.I.....

..... tel..... fax..... e-mail.....

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e successive modificazioni consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

- 1) che nei propri confronti non e pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 legge 31.5.65 n. 575;
- 2) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 203 del 12/07/91 e ss.mm.ii;

OPPURE

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 203 del 12/07/91 e ss.mm.ii, e di aver denunciate i fatti all'autorita giudiziaria;

OPPURE

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 203 del 12/07/91 e ss.mm.ii., e di non aver denunciate i fatti all'autorita giudiziaria; tuttavia si precisa che dagli indizi alla base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente all'invio della lettera di invito ricorrevano i casi previsti dal primo comma dell'art. 4 della L. n.

- 3) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato; non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile né sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, che non è stata emessa la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; (con esclusione delle condanne relative ai reati depenalizzati, ovvero, per le quali sia intervenuta la riabilitazione o l'estinzione per effetto di espressa pronuncia del giudice competente, in applicazione dell'art. 445 comma 2 c.p.p. o dell'art. 460 comma 5 c.p.p., ovvero in caso di revoca della condanna stessa); (si rammenta che per entrambi i casi occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione).

FIRMA

Depennare le soluzioni alternative che non interessano. Ove non si evinca l'alternativa prescelta la dichiarazione si intenderà come non resa e comporterà l'esclusione dell'Impresa.

La dichiarazione deve essere corredata, pena l'esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento d'identità, in corso di validità del sottoscrittore.

La dichiarazione deve essere resa da:

- titolare e direttore tecnico (per le Imprese individuali);
- soci e direttore tecnico (per le società in nome collettivo);
- soci accomandatari e direttore tecnico (per le società in accomandita semplice);
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di società o consorzio).

DICHIARAZIONE RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O DA SUO
PROCURATORE PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 38 LETTERA B) DEL D.LGS
163/2006 e SS.MM.II. IN CASO DI AVVALIMENTO

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico
II Via Sergio Pansini, 5 80131 Napoli

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo RCT/0 dell'
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

Il
sottoscritto.....
Nato a
..... il.....residente
nel Comune di
.....
..... Provincia.....
Via/Piazza....., in qualita
di.....
dell'Impresa.....
.. con sede in.....
..... Provincia.....Via/Piazza.....
n.....,C.A.P..... Codice
Fiscale.....P.I.....
tel..... fax..... e-mail.....

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e successive modificazioni
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le
ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

Per quanta e a propria conoscenza relativamente ai seguenti soggetti * (*indicare per ciascuno
nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale e carica ricoperta*) :

- 1) che non ependente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 legge 31.5.65 n. 575;
- 2) che non e stato/sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 203 del12/07/91 e ss.mm.ii.;

OPPUR
E

che e stato/sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 203 del12/07/91 e ss.mm.ii., e che ha/hanno denunciate i fatti

all'autorità giudiziaria;

OPPUR
E

che è stato/sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 203 del 12/07/91 e ss.mm.ii., e che non ha/hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; tuttavia si precisa che dagli indizi alla base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente all'invio della lettera di invito ricorrevano i casi previsti dal primo comma dell'art. 4 della L. n. 689 del 24/11/81;

che nei suoi/loro confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato; non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile né sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, che non è stata emessa la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (con esclusione delle condanne relative ai reati depenalizzati, ovvero, per le quali sia intervenuta la riabilitazione o l'estinzione per effetto di espressa pronuncia del giudice competente, in applicazione dell'art. 445 comma 2 c.p.p. o dell'art. 460 comma 5 c.p.p., ovvero in caso di revoca della condanna stessa); (si rammenta che per entrambi i casi occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione).

FIRMA

Depennare le soluzioni alternative che non interessano. Ove non si evinca l'alternativa prescelta la dichiarazione si intenderà come non resa e comporterà l'esclusione dell'impresa.

La dichiarazione deve essere corredata, pena l'esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento d'identità, in corso di validità del sottoscrittore.

- titolare e direttore tecnico (per le imprese individuali);
- socio direttore tecnico (per le società in nome collettivo);
- socio accomandatario direttore tecnico (per le società in accomandita semplice);
- amministratore unico di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di

AOU FEDERICO II
società o consorzio).

MODELLO L

DICHIARAZIONE IN CASO DI RTI NON ANCORA COSTITUITI

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

Via Sergio Pansini, 5 80131 Napoli

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo RCT/0 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II Napoli

Il sottoscritto.....
Nato a
..... il.....residente nel Comune di
..... Provincia..... Via/Piazza.....
....., in qualita di.....
..... dell'Impresa.....
..... con sede in.....
..... Provincia..... Via/Piazza.....
.....n.....,C.A.P..... Codice Fiscale... ..
..... P.I..... tel..... fax.....
..... e-mail.....

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e successive modificazioni consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

che e stata individuata come Impresa Mandatariaalla quale, pertanto, in caso di aggiudicazione della procedura, sara conferita apposita delega (qualora gia non conferita);

che la quota di partecipazione al rischio e pari a.....%;

di non partecipare alla procedura, relativamente al lotto in questione, in qualsiasi altra forma;

FIRMA

Depennare le soluzioni alternative che non interessano. Ove non si evinca l'alternativa prescelta la dichiarazione si intendera come non resa e comportera l'esclusione dell'Impresa.

La dichiarazione deve essere corredata, pena l'esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento d'identita, in corso di validita del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore allegare originale o copia autenticata della procura.

MODELLO M

DICHIARAZIONE RESA PERSONALMENTE DAI SOGGETTI 01 CUI ALL'ART. 38 LETTERA B) DEL D.LGS 163/2006 e ss.mm.ii.

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
Via Sergio Pansini,5 80131 Napoli

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo RCT/0 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II Napoli

Il sottoscritto.....
Nato a
..... il.....residente nel Comune di ...
..... Provincia..... Via/Piazza.....
....., in qualita di.....
.....
dell'Impresa.....
..... con sede in.....
..... Provincia.....
..... Via/Piazza..... n.....,C.A.P..... Codice
Fiscale..... P.I.....
tel..... fax..... e-mail.....

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e successive modificazioni consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARAZIONE
A

- 1) che nei propri confronti non e pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 legge 31.5.65 n. 575;
- 2) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 203 del 12/07/91;

OPPURE
RE

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 203 del 12/07/91, e di aver denunciate i fatti all'autorita giudiziaria;

OPPURE
RE

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 203 del 12/07/91, e di non aver denunciate i fatti all'autorita

giudiziaria; tuttavia si precisa che dagli indizi alla base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente all'invio della lettera di invito ricorrevano i casi previsti dal primo comma dell'art. 4 della L. n. 689 del 24/11/81;

che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato; non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile né sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, che non è stata emessa la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; (con esclusione delle condanne relative ai reati depenalizzati, ovvero, per le quali sia intervenuta la riabilitazione o l'estinzione per effetto di espressa pronuncia del giudice competente, in applicazione dell'art. 445 comma 2 c.p.p. o dell'art. 460 comma 5 c.p.p., ovvero in caso di revoca della condanna stessa); (si rammenta che per entrambi i casi occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione).

FIRMA

Depennare le soluzioni alternative che non interessano. Ove non si evinca l'alternativa prescelta la dichiarazione si intenderà come non resa e comporterà l'esclusione dell'Impresa.

La dichiarazione deve essere corredata, pena l'esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento d'identità, in corso di validità del sottoscrittore.

La dichiarazione deve essere resa da:

- titolare e direttore tecnico (per le Imprese individuali);
- soci e direttore tecnico (per le società in nome collettivo);
- soci accomandatari e direttore tecnico (per le società in accomandita semplice);
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di società o consorzio).

